

ORDINE DEL GIORNO n. 571

Il Consiglio regionale

premesse che

Il DL 159/2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.”, nelle modificazioni all’articolo 1 della Legge 126/2019, prevede quanto segue:

“17-octies. Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

“3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

preso atto che

- l’articolo 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. “vincolo quinquennale su scuola”, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa;
- la nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali;
- a causa del vincolo quinquennale dei docenti migliaia e migliaia di insegnanti, dopo aver ottenuto la cattedra di ruolo, non riescono a cambiare provincia o regione a causa del blocco sulla stessa sede imposta nel 2019;

considerato che

il sito www.orizzontescuola.it, all’articolo *Vincolo quinquennale*, storie di docenti bloccati: “Ogni giorno faccio 220 km andata e ritorno per andare a lavorare” del 29 marzo 2021, riporta alcune segnalazioni giunte da parte di docenti danneggiati da tale modifica normativa:

“Sono Monica R., 53 anni, separata, con una figlia di 17 anni (in Dad da un anno, il suo istituto, un liceo di Salerno, per problemi strutturali, oltre alla pandemia, non ha mai consentito il rientro in presenza), neo immessa in ruolo, dalle Gae del Csa di Salerno, dopo 5 anni di precariato. Grande gioia per il ruolo, crisi per i 150 Km di distanza da casa, Cattedra oraria esterna, sede Torre Orsaia e Sapri (Sapri, ultimo paese della provincia di Salerno di circa 4950 Km.). Organizzazione per raggiungere la sede di titolarità: treno 1 ora e mezza (all’andata e stesso tempo al ritorno), taxi (10 minuti) per raggiungere la scuola, la stazione si trova in aperta campagna! Presa di servizio e ad oggi nessuna assenza dal lavoro con sacrificio. Uscendo di casa intorno alle 6, rientrando tra le 15 e le 16, attività collegiali a distanza però! Mia figlia sola a casa è riuscita ad affrontare la difficoltà di questa situazione; ho dovuto fare in modo, inoltre, di dare una mano, con sacrificio, anche a mia madre, 75 anni, vedova, paziente oncologica, che vive da sola e non nel mio stesso comune di residenza! Mi chiedo il ruolo ha migliorato le mie condizioni di vita e quelle della mia famiglia. Possibile che un algoritmo nell’agosto scorso ha deciso la mia sorte e quella di tanti altri colleghi stravolgendo le nostre vite?”

“Sono un docente di scuola primaria, sono di Lucca e ho l’anno di prova a Prato (65 km all’andata e 65 km al ritorno. Fanno 130 km al giorno). Ho due lauree quinquennali, di cui una con lode; di seguito la routine cui il vincolo mi obbligherebbe per 5 anni. La sveglia è sempre alle 5, per prendere il treno per Prato. Tralasciando eventuali (ma molto frequenti) ritardi, dalla stazione centrale devo prendere un autobus che mi porta a scuola. Tra treno e autobus sono 1 ora e 40 minuti di viaggio all’andata. Per il ritorno la storia si ripete, con un particolare. I treni ci sono sempre un’ora dopo la mia uscita di scuola, dunque compresa l’attesa arrivo a casa 2 ore e mezzo dopo lo stacco dal servizio. Dunque, ogni giorno perdo più di 4 ore di viaggio, che in fondo alla settimana sono più di 20 (venti!): quasi una settimana di servizio in più. Per non parlare dei costi: benzina, abbonamenti, pasti. Infatti non mi risulta che noi insegnanti abbiamo indennità di trasferta o buoni pasto. Vero? Domanda retorica, per carità. Perché non ti trasferisci? Mi dicono. E perché dovrei? La mia vita è a Lucca. E ho il diritto di stare vicino alla mia famiglia, ai miei affetti. Ho diritto a stare vicino alla mia vita. Adesso invece la famiglia non esiste più, non posso aiutare il mio babbo, a malapena vedo mio fratello. A tutto questo si aggiunge il fatto che durante l’anno di prova sono richiesti molti sacrifici ai neo immessi. La mia non è di sicuro la situazione peggiore, ma spero di aver reso l’idea di che cosa significhi per noi questa realtà. Alessandro C”;

considerato inoltre che

- è in corso una battaglia politica e sindacale sull’abolizione del blocco di cinque anni che, per essere attuata, necessita dell’approvazione in Parlamento di un emendamento al Decreto Sostegni;
- tale emendamento è già stato presentato in Parlamento da differenti forze politiche ma è stato respinto dalla maggioranza;

visto

- l’articolo: “Abolite il vincolo quinquennale, nega il diritto a spostarsi”: a Torino la rabbia degli insegnanti” - *TorinOggi* del 20 aprile 2021;
- abolire il vincolo quinquennale. E’ questa la richiesta che si leva da piazza Castello, dove una trentina di insegnanti è scesa in piazza per protestare contro un vincolo che limita gli spostamenti dei docenti, anche in caso di necessità;
- a scendere in piazza gli insegnanti neoimmessi in ruolo del sindacato Cub, che dopo la manifestazione ha incontrato una dirigente dell’assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte, presieduta Elena Chiorino. “Il vincolo quinquennale è una legge che è stata imposta post concorsi avviati e assunzioni programmate: ha

bloccato tutti i colleghi immessi dal 2020 in avanti, senza tenere conto dei legami familiari, della continuità didattica e del diritto alla mobilità costituzionalmente sancito" spiega Giulia Bertelli (Cub Piemonte);

- Il comma 3 dell'articolo 399 del D.Lvo 297/94 prevede infatti che i docenti di ruolo (2020-2021), possano chiedere il trasferimento soltanto dopo cinque anni scolastici di reale servizio nell'istituzione scolastica di titolarità

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo al fine di ottenere l'abolizione del vincolo quinquennale, consentendo nell'immediato l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento familiare e il rientro nel Comune di provenienza, o quantomeno la riduzione del vincolo a 3 anni con assegnazione provvisoria e utilizzo, consentiti al fine di perseguire l'interesse di discenti e la continuità didattica.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 18 maggio 2021